

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di
nitrate di ammonio originario della Russia: modifica della ragione sociale di una società soggetta
a un impegno**

(2016/C 49/08)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 ⁽¹⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 ⁽²⁾.

Con la decisione 2008/577/CE ⁽³⁾ la Commissione europea ha accettato, tra gli altri, gli impegni offerti con una soglia quantitativa dai produttori russi Open Joint Stock Company (JSC, in russo OAO) Acron e JSC Dorogobuzh, membri della holding Acron. A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾, il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ ha esteso per altri 5 anni le misure antidumping in vigore. L'impegno continua ad essere in vigore dopo l'estensione delle misure.

JSC Dorogobuzh è un'impresa con sede in Russia, membro della holding «Acron», le cui esportazioni nell'Unione europea di nitrato di ammonio sono soggette a un impegno di cui a tale decisione. La società ha informato la Commissione che il 24 agosto 2015 ha cambiato la propria ragione sociale in Public Joint Stock Company (PJSC, in russo ПАО) Dorogobuzh. Essa ha argomentato che il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'impegno a essa applicato sotto la precedente ragione sociale di JSC Dorogobuzh.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 e della decisione 2008/577/CE. Nell'articolo 1 della decisione 2008/577/EC i riferimenti a «JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding «Acron»» vanno pertanto intesi come riferimenti a «JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia e **PJSC Dorogobuzh**, Dorogobuzh, Russia, membri della holding «Acron»».

Il codice addizionale TARIC A532, precedentemente attribuito alla «JSC Acron» e alla «JSC Dorogobuzh», si applica rispettivamente alla «JSC Acron» e alla «PJSC Dorogobuzh».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Per informazioni dettagliate sulla cronologia delle misure si veda il Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).